

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Mondo del lavoro

Preselezione discriminatoria (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i103.html>)

Preselezione discriminatoria

Esempio: *la responsabile del personale impartisce l'istruzione di «scartare» le candidature di «giovani di origine turca o jugoslava».*

Se scartano determinate candidature sulla base dell'origine, dell'etnia o della religione, i datori di lavoro pubblici violano il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale (art.8 cpv.2 Cost.) ed eventualmente anche quello sancito dalla costituzione cantonale. Ledono inoltre la personalità (art.28 CC) e violano il principio della buona fede (art.5 cpv.3 Cost. e art.2 cpv.1 CC o pertinente articolo della costituzione cantonale).

Anche la mancata presa in considerazione di candidature sulla base dello statuto di soggiorno è di norma illecita (art.8 cpv.1 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale). È ammissibile unicamente se vi è un motivo oggettivo. È ad esempio lecito offrire posti di lavoro soltanto a cittadini svizzeri, se l'attività richiede un «legame particolarmente stretto con la Svizzera». A livello federale è possibile riservare l'accesso a posti di lavoro a persone di nazionalità svizzera, se quest'ultima è necessaria per adempiere il compito sovrano, segnatamente per professioni nella difesa nazionale o nel servizio diplomatico. La maggior parte dei Cantoni esige ad esempio che gli agenti di polizia abbiano la nazionalità svizzera.

I datori di lavoro del settore privato sono vincolati soltanto ai principi della protezione della personalità (art.28 CC) e della buona fede (art.2 cpv.1 CC). Nella dottrina, l'applicabilità della protezione della personalità (art.328 CO) prima dell'inizio del rapporto di lavoro è controversa e la giurisprudenza si pronuncia in modo ancora disomogeneo sulla questione. Nel settore privato è ammesso fare distinzioni sulla base dello statuto di soggiorno.

Le persone provenienti dall'area UE/AELS possono appellarsi al divieto di discriminazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 allegato I ALC e dell'art. 2 ALC sia presso i datori di lavoro pubblici sia presso quelli privati.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Procedimento e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

Procedimento e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato